IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Michele FRANCILLOTTI



Gouvernement régional Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 luglio 2004

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di luglio dell'anno duemilaquattro con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN

e gli Assessori

Sig. Piero FERRARIS

Sig. Luciano CAVERI

Sig.a Teresa CHARLES

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Roberto VICQUERY

Si fa menzione che l'Assessore Alberto CERISE lascia la seduta alle ore 9.10 dopo l'approvazione della deliberazione n. 2271 e che l'Assessore Roberto VICQUERY lascia la seduta alle ore 10.55 dopo l'approvazione della deliberazione n. 2308.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

 N° 2277 OGGETTO:

REVOCA DELLA D.G.R. 2707/2002 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO CONCERNENTE I "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPLESSI FUNIVIARI DI INTERESSE LOCALE" DI CUI AL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 5, DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 8, RECANTE "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI IMPIANTI FUNIVIARI E DI CONNESSE STRUTTURE DI SERVIZIO".

L'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Sig. Luciano Caveri, riferisce alla Giunta regionale in merito all'applicazione della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 recante "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio".

Richiama in particolare il comma 2, dell'articolo 5, della l. r. 8/2004 il quale stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per l'individuazione dei complessi funiviari di interesse locale.

Richiama altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 2707, del 29 luglio 2002, con la quale si era provveduto ad approvare un documento relativo ai criteri per l'individuazione dei complessi funiviari di interesse locale.

Riferisce che, a seguito dell'avvenuta notifica, alla Commissione europea, della legge regionale in questione il documento di cui sopra non è più attuale e deve quindi essere revocato e che occorre procedere all'approvazione dei nuovi criteri conformi alle disposizioni dettate dalla Commissione europea.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, sig. Luciano Caveri;
- richiamata la legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 ed in applicazione della stessa;
- richiamata la propria deliberazione n. 5016 in data 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento trasporti e infrastrutture sportive, in assenza del Direttore della Direzione grandi infrastrutture e impianti a fune dell'Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 2707, del 29 luglio 2002, con la quale si era provveduto ad approvare il documento relativo ai criteri per l'individuazione dei complessi funiviari di interesse locale;
- 2. di approvare il nuovo documento allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte, recante "Criteri per l'individuazione dei complessi funiviari di interesse locale di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8, recante "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio".

OGGETTO: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPLESSI FUNIVIARI DI INTERESSE LOCALE DI CUI AL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 5, DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 8, RECANTE "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI IMPIANTI FUNIVIARI E DI CONNESSE STRUTTURE DI SERVIZIO".

ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI)

Per le finalità di cui alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8, recante "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio" sono date le seguenti definizioni:

- 1) Stazione di sport invernali: destinazione turistica costituita da un complesso di infrastrutture e servizi prevalentemente finalizzati alla pratica degli sport invernali, posta sul mercato con una specifica denominazione.
- 2) Complesso funiviario: insieme di impianti funiviari gestiti in forma unitaria e tra loro collegati.

ARTICOLO 2

(COMPLESSI FUNIVIARI DI INTERESSE LOCALE)

Un complesso funiviario è considerato di interesse locale quando sia ubicato in stazioni di sport invernali con non più di 3 impianti funiviari, per una lunghezza inclinata non superiore o inferiore a 3 chilometri, oppure che sia ubicato in stazioni di sport invernali che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) il numero di skipass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di skipass venduti; per skipass settimanali si intendono quelli la cui durata è pari a 6 o 7 giorni consecutivi;
- b) il numero dei posti letto alberghieri disponibili è inferiore o pari a 2.000.